



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Segretario*

AC/VGL/af

Roma, 7 luglio 2020

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli esperti contabili  
di Siena  
Via Dei Rossi, 2  
53100 Siena**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 62/2020\_ Obblighi di conservazione della documentazione amministrativa*

Con la richiesta pervenuta il 20 maggio u.s. l'Ordine di Siena pone la questione della distruzione dei dati personali acquisiti nell'ambito delle attività svolte dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) istituiti presso gli Ordini territoriali. In particolare, l'Ordine chiede se sia applicabile la regola di cui all'art. 15, co. 11 della L. 27 gennaio 2012, n. 3, che impone la distruzione dei dati personali (e dei documenti nei quali sono contenuti) alla conclusione della procedura, contraddicendo la regola generale in materia di documentazione amministrativa, che ne imporrebbe la conservazione.

In via preliminare, si chiarisce che agli OCC degli Ordini territoriali, in quanto articolazioni interne degli enti pubblici presso i quale sono costituiti<sup>1</sup>, si applica la normativa generale in materia di documentazione amministrativa e conservazione di cui al D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa" e al D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio".

Si conferma, altresì, l'applicabilità della norma contenuta all'art. 15, co. 1 della L. 3/2012, che deve essere intesa quale disposizione speciale rivolta a definire un regime giuridico restrittivo in ordine alla conservazione di particolari categorie di documenti, per ragioni di tutela dei dati personali ivi contenuti. La disposizione citata rappresenta dunque una deroga alle regole generali in materia di conservazione<sup>2</sup>, prevedendo testualmente: "I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

<sup>1</sup> Secondo la definizione fornita dall' Art. 2, co. 1, lett d) del D.M. 24 settembre 2014, n. 202.

<sup>2</sup> Per un quadro sintetico della disciplina generale, si fa rinvio al parere fornito dal CN con [PO 84/2018](#) disponibile sul Portale CNDCEC.

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** 2/2

Giova segnalare, conseguentemente, che il dovere di distruggere le informazioni non è da riferire alla generalità della documentazione amministrativa gestita nell'ambito dello svolgimento della procedura di composizione, bensì soltanto ai dati personali e ai documenti provenienti dalle banche dati pubbliche cui l'OCC può accedere previa autorizzazione del giudice delegato, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. Nel dettaglio, si tratta dei dati contenuti: nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione delle comunicazioni da parte degli operatori finanziari ai sensi dell'art. 7, co. 6 del DPR 605/1973, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato presso il MEF di cui all'art 30-ter. co. 2 del D. Lgs. 141/2010<sup>3</sup>.

In sintesi, la distruzione al termine della procedura è obbligatoria soltanto per i documenti derivanti dall'accesso alle banche dati pubbliche ex art. 15, co. 10 della L. 3/2012, fermi restando gli obblighi di conservazione per ogni altro documento amministrativo afferente alle attività dell'OCC.

Cordiali Saluti.

Achille Coppola



---

<sup>3</sup>L'attuale formulazione dell'articolo 15, è il frutto di una modifica legislativa introdotta dall'art. 18, co. 1, lett. t del D. L. 179/2012 il quale ha disposto la sostituzione degli originari artt. da 15 a 20 con gli attuali artt. 15 e 16; in origine, i commi 10 e 11 dell'attuale art. 15, in realtà, costituivano rispettivamente il primo ed il secondo comma dell'art. 18 previgente. Dunque, nel testo originario l'obbligo di distruzione dei dati personali era chiaramente riferito alle informazioni ricavate dagli accessi alle banche dati pubbliche indicate nel comma precedente.